

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

presenta

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NORME  
ETICHE E DEONTOLOGICHE ATTINENTI  
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL  
GEOLOGO**

**Deontologia per la professione**

Roma, 16 marzo 2022



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

## A CHI SPETTA IL TITOLO

### Legge 3 febbraio 1963 n. 112

Disposizione per la tutela del titolo e della professione di geologo

Art. 1

#### *Titolo professionale*

Il titolo di Geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## ISCRIZIONE ALL'ALBO

### Legge 3 febbraio 1963 n. 112

#### Art. 2

#### *Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo*

Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione all'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione.

Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

## DPR 1403/65

Regolamento di esecuzione della legge 112/63,  
contenente disposizione per la tutela del titolo e della  
professione del geologo.

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## **Legge 616/66**

**Norme integrative per l'applicazione della legge 112/63**

**Art. 18**

**Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale**


Presso il Ministero di Grazia e Giustizia, l'11 maggio 1968, si è riunita la Commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell'Albo Professionale e dell'Elenco Speciale dei Geologi (art. 18, Legge 25 luglio 1966, n. 616).

Segretario Carlo Chirico, Presidente Giuseppe Baroni.

Professionisti iscritti: Albo Professionale n. 1.162 - Elenco Speciale 311, per un totale di 1.473 nominativi.



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO



.....

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

COMMISSIONE INCARICATA DI PROCEDERE ALLA PRIMA FORMAZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE  
E DELL'ELENCO SPECIALE DEI GEOLOGI (Art.18, Legge 25 luglio 1966,n.616)

-----000000-----

ALBO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI 11/5/1968

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Laurea	Titolo di iscrizione a' sensi L. 3.2.1963,n. 112
<sup>1</sup> D.H. * ABBATE Ernesto ✓	Grumo Appula 16.4.1937	Firenze, v. Ghibellina, 96 (v.le Lamanara 4-50121 FI)	Scienze geologiche	Art. 14
<sup>2</sup> D.H. * ACCORSI Umberto ✓	Busseto 12.9.1917	<sup>20097</sup> (M) S. Donato Milanese v. Ravenna, 7	Scienze naturali	15
<sup>3</sup> Catt ACQUARONI Paolo ✓ Maria	Roma 5.8.1938	<sup>00187</sup> Roma, v. IV Novembre 149	Scienze geologiche	14

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



ORDINE DEI GEOLOGI DELLAZIO

**DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 1971**

**TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI**

**Così come modificato dai Decreti Ministeriali 22 luglio 1977 (G.U. n. 248 del 12 settembre 1977), 31 ottobre 1982 (G.U. n.318 del 18 novembre 1982), 15 maggio 1986 (G.U. n. 118 del 23 maggio 1986), 7 novembre 1991, n. 456 (G.U. n. 72 del 26 marzo 1992), 30 luglio 1996 n.519 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 1996).**

*(G.U. n.306 del 3 dicembre 1971)*

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

## DPR 981/82

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di  
abilitazione all'esercizio della professione di Geologo

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



ORDINE DEI GEOLOGI DELLAZIO

## GLI ORDINI REGIONALI

**Legge 12 novembre 1990, n. 339**

**Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi**

**Art. 1**

***Ordine Regionale***

Presso ogni regione è costituito l'Ordine Regionale dei Geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine Nazionale dei Geologi, sezione regionale.

**Decreto Ministeriale 12 aprile 1991**

**Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei geologi**

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328

### Art. 40

#### *Sezioni e titoli professionali*

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi e accompagnata dalle dizioni: »sezione dei geologi», "sezione dei geologi iunior".



## **D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328**

### **Art. 41**

#### ***Attività professionali***

**1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:**



## D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328

### Art. 41

#### *Attività professionali*

- a) il **rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento**, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (**GIS**);
- b) **l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali**; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, **la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali**, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le **indagini** geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; **la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi**, finalizzati alla redazione della relazione geologica;



- d) il reperimento, la valutazione e gestione delle **georisorse**, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa **programmazione, progettazione e direzione dei lavori**; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi
- e) le **indagini e la relazione geotecnica**;
- f) la valutazione e prevenzione del degrado dei **beni culturali** ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
- g) la geologia applicata alla pianificazione per la **valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali** compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;



- h) gli **studi d'impatto ambientali** per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
- i) **rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici**, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (**SIT**);
- l) le **analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici**;
- m) le **indagini geopedologiche** e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
- n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochemiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a **fattori inquinanti** e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

# **Il Codice Deontologico del Geologo**

## **Principali norme che ne disciplinano le attività**

### **Prospettive di lavoro**

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



ORDINE DEI GEOLOGI DELLAZIO

## Come suddividere il Codice Deontologico approvato dal CNG in data 19.02.2006 e modificato ed integrato in data 21.02.2019

- ▶ ARTT. 1-11 PRINCIPI GENERALI
- ▶ ARTT. 12-16 OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITA'
- ▶ ARTT. 17-18 RILIEVO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
- ▶ ARTT. 19-24 RAPPORTI CON I COMMITTENTI
- ▶ ARTT. 25-29 RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE
- ▶ ARTT. 30-33 RAPPORTI CON I COLLEGHI
- ▶ ART. 34 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
- ▶ ART. 35-37 NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI
- ▶ ART. 38 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- ▶ ART. 39 LA VALIDITA' TERRITORIALE
- ▶ ART. 40 VIGENZA

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## Articolo 1 - Interesse Pubblico e Generale

- ▶ La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale.
- ▶ Il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia.
- ▶ In particolare il geologo si riconosce nei principi costituzionali di salvaguardia della salute e dell'ambiente ed opera per la tutela e salvaguardia dell'integrità geologica del territorio, **anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto**, siano essi naturali o indotti da intervento antropico

## Articolo 2 - Responsabilità personale

- ▶ Il geologo è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.
- ▶ Il geologo è tenuto all'obbligo del segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto con la committenza



## Articolo 3 - Applicazione

- ▶ Chiunque eserciti la professione di geologo nel territorio nazionale è impegnato a rispettare e far rispettare le norme del presente Codice Deontologico.
- ▶ Le norme si applicano per il geologo libero professionista - tanto iscritto alla Sezione “A” che alla Sezione “B” dell’albo, nonché nell’elenco speciale - che esplica l’attività professionale individuale, in forma societaria o associata, in maniera continuativa, oppure saltuaria per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all’albo in quanto autorizzato dall’Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
- ▶ Le norme si applicano anche al geologo che svolga la propria attività nella Comunità Europea o all’estero senza che tale obbligo costituisca esonero dall’osservanza delle norme deontologiche del Paese ospitante, ove compatibili.
- ▶ I geologi non cittadini italiani che operino nel territorio nazionale sono anch’essi tenuti all’osservanza delle presenti norme.
- ▶ **La loro inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità**



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### Art. 1

#### Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### Art. 5

#### Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. **Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**
2. **La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.**
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### Art. 7

#### Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

**omissis**



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

**omissis**



## Articolo 4 - Comportamento

- ▶ Il geologo deve evitare l'esercizio della professione in contrasto con norme specifiche, nonché l'esercizio senza autorizzazione delle competenti Autorità, ove necessarie.
- ▶ Il geologo deve improntare il proprio comportamento, anche nei rapporti con professionisti di altre categorie, ai principi di probità, dignità ed integrità professionale e deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione.
- ▶ Il geologo nell'espletare l'incarico assunto nel rispetto dell'art. 2232 del C.C. è impegnato ad evitare ogni forma di attività professionale **che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale**



## DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

### Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). **L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,** nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.



## Articolo 5 - Principi deontologici

- ▶ I fondamentali principi deontologici consistono in: diligenza; competenza professionale; efficienza ed efficacia della prestazione professionale; **formazione professionale**; autonomia ed obiettività professionale; decoro professionale; correttezza nei rapporti di committenza e nei rapporti di colleganza; correttezza nei rapporti con le varie componenti della società; riservatezza, osservanza dell'obbligo di segretezza e rispetto della normativa sulla privacy; esaustività informativa; sostegno delle iniziative sociali delle professioni intellettuali



## Articolo 6 - La prestazione professionale

- ▶ L'efficienza e l'efficacia della prestazione è data essenzialmente: dalla intrinseca difficoltà tecnica; dall'ampiezza della responsabilità assunta; dalla originalità della richiesta; **dalla sussistenza o meno di precedenti soluzioni tecniche riferibili al caso di specie**; dall'importanza degli elementi tecnici oggetto di valutazione; dall'entità degli elementi tecnici da coordinare; dall'originalità della soluzione; dalla quantità del tempo e dall'intensità dell'impegno profuso; dalla capacità di interazione con la committenza e con gli altri soggetti, anche imprenditoriali, coinvolti nella prestazione; **dal valore dell'opera.**



## Articolo 7 - Il decoro professionale

- ▶ Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; **nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti;** nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; **nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente;** nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere; nell'indipendenza intellettuale; nella promozione della professione; **nel rifiuto di compensi non adeguati al livello della prestazione.**



## Articolo 8 - Cariche pubbliche

- ▶ Ove investito di incarichi o di cariche pubbliche, anche connesse alla sua specificità professionale riguardante la geologia in senso lato il geologo, previa verifica di compatibilità, deve agire nell'osservanza dei fini istituzionali dell'Ente o organo pubblico e dei principi di imparzialità, disinteresse privato, efficienza e trasparenza.
- ▶ Il geologo deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza o al Consiglio Nazionale, le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione degli stessi o di altri organismi.

## Articolo 9 - Preparazione professionale

- ▶ Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.
- ▶ Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.



## Articolo 10 - Le società professionali

- ▶ Il geologo sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto e gli è vietato sottoscrivere relazioni geologiche unitamente a persone non iscritte all'albo.
- ▶ Il geologo può partecipare a società professionali, nelle forme previste dalla legge, anche di ordine interdisciplinare aventi oggetto sociale comunque inerente all'attività libero professionale.
- ▶ Il geologo non può partecipare a più di una società professionale. Nel caso di prestazioni professionali rese in società, gruppo o associazione devono essere specificati, sin dall'origine, i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo, società o associazione.
- ▶ In ogni caso devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la specifica prestazione professionale assumendone la relativa responsabilità personale.
- ▶ Devono altresì essere rilevate eventuali situazioni di incompatibilità che abbiano a riflettersi sulla posizione del geologo.
- ▶ Il geologo deve anche verificare che gli statuti e i regolamenti societari siano conformi ai principi del presente Codice Deontologico.



## Articolo 11 - Incompatibilità

- ▶ È dovere del geologo evitare situazioni di incompatibilità che comportino la cancellazione dall'albo ai sensi della vigente normativa, nonché l'apertura di procedimento disciplinare.
- ▶ Il geologo deve, altresì, evitare in via preventiva di assumere incarichi che determinino condizioni di incompatibilità e, in caso di dubbio, deve richiedere parere al proprio Consiglio dell'Ordine



## Articolo 12 - Segni distintivi

- ▶ Il geologo, al fine di informare esaurientemente la committenza ed il pubblico in genere, deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, specificando l'esatto valore di ogni titolo.
- ▶ Se alla società, al gruppo o all'associazione viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.

## Articolo 13 - Modalità e limiti dell'informazione

- ▶ Fermo l'obbligo di osservanza del segreto professionale di cui all'art. 2, secondo comma, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.



## Articolo 14 - La pubblicità in generale

- ▶ A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l'esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall'ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.
- ▶ E' fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria.
- ▶ È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto e ciascuna delle prestazioni contemplate dalla tariffa professionale e quelle realmente rese.



## Articolo 15 - La pubblicità in particolare

- ▶ E' consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell'associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.
- ▶ Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l'associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti "internet", anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l'attività professionale.
- ▶ Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l'indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università.
- ▶ Non è consentita l'indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l'attività professionale.
- ▶ Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.
- ▶ La qualificazione di "esperto", adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.
- ▶ Le informazioni consentite possono essere con i mezzi pubblicitari disponibili sul mercato, sulla base della evoluzione tecnologica del momento, purché risultino legali e non lesivi del decoro e della dignità professionale. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.



## Articolo 16 - Verifica della pubblicità

- ▶ A garanzia anche della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, nonché della qualità delle prestazioni, **il geologo deve trasmettere, per la verifica, all'Ordine di appartenenza il modello che intende adottare.**
- ▶ Ove l'Ordine ravvisi lesività del messaggio alla dignità della professione, alla trasparenza e veridicità degli elementi contenuti, o la violazione di quanto disposto dai precedenti art.li 12 e 13, obbliga il geologo singolo, socio o associato ad apportare ogni necessaria modifica.



## Articolo 17 - Parametri tariffari

- ▶ Il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - determina i propri compensi nel rispetto del complesso delle vigenti disposizioni normative - parametrando questi ultimi alla natura, alle caratteristiche, all'importanza, all'urgenza, al pregio, alla difficoltà ed alla complessità dell'attività - e comunica al cliente i **compensi preventivati**, tenendo conto di ogni onere.

## Articolo 18 - Prestazioni gratuite

- ▶ Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e documentati quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie **ovvero condizioni di dichiarata pubblica incolumità**.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE			IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06							
Progettazione b. j) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima <sup>2</sup>	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto <sup>4</sup>	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbl.06	Relazione geotecnica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
	Qbl.07	Relazione idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.08	Relazione idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.10	Relazione archeologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
	Qbl.11	Relazione geologica <sup>5</sup>	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,053	0,039	0,068	0,053	0,053	
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,048	0,010	0,058	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,044	0,013	0,047	0,044	0,044	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,042	0,018	0,034	0,042	0,042	
Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00			0,022	0,022	0,027	0,022	0,019	0,027	0,027		
Sull'eccedenza	0,021	0,021	0,025	0,021	0,018	0,025	0,025				
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030			
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare <sup>6</sup>	0,030	0,030	0,030							

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE											
		EDILIZI A	STRUTTURE			IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B							
Progettazione b)1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbll.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,230	0,180	0,16	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180			
	Qbll.02	Rilievi dei manufatti	0,04	0,04	0,04								
	Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbll.04	Piano particellare d'esproprio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
	Qbll.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010			0,030			
	Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbll.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto <sup>7</sup>	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
	Qbll.09	Relazione geotecnica	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			0,060			
	Qbll.10	Relazione idrologica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
	Qbll.11	Relazione idraulica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
	Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
			Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,064	0,133	0,064	0,145	0,133	0,133		
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,019	0,019	0,107	0,019	0,114	0,107	0,107		
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,021	0,096	0,021	0,070	0,096	0,096		
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,029	0,079	0,029	0,035	0,079	0,079			
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,054	0,038	0,020	0,054	0,054			
		Sull'eccedenza		0,028	0,028	0,035	0,028	0,018	0,035	0,035			
Qbll.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
Qbll.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE												
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILIT A	IDRAULIC A	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTIC A				
				A	B									
Direzione e dall'esecuzione	C.J) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,320	0,380	0,32	0,45	0,420	0,420	0,350	0,110			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030				
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100				
		Qcl.05.0 1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" <sup>1</sup>	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,095	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,010	0,081	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,071	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,018	0,052	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Sull'eccedenza		0,022	0,022	0,042	0,022	0,019	0,042		0,042	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera <sup>10</sup>	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120				
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera <sup>11</sup>	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## Articolo 19 - Definizione degli incarichi - Responsabilità

- ▶ Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.
- ▶ Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell'osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti, utilizzando lettere di incarico e/o forme di convenzione sottoscritte dalle parti.
- ▶ Il geologo assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli e **copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.**



## DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

**Legge 4 agosto 2017, n. 124** “*legge annuale per il mercato e la concorrenza*”. Normativa che ha modificato l’articolo 9 del DL 1/2012 ed in particolare il sottoriportato comma 4.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

## Articolo 20 - Interesse del committente

- ▶ Nell'espletamento dell'incarico il geologo deve tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del committente purché non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e con i doveri professionali, **dovento egli sempre operare nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente dal dissesto territoriale** determinato da rischi naturali ed antropici.
- ▶ Il geologo non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.
- ▶ Il geologo non deve assumere incarichi su materie nelle quali non abbia competenza.
- ▶ Il geologo, nell'espletamento dell'incarico professionale assunto, può avvalersi della collaborazione di tutte le figure professionali utili a perseguire il corretto svolgimento dello stesso, nei limiti di cui all'art. 2232 del C.C.
- ▶ Il geologo ha l'obbligo di garantire la committenza, nonché eventuali terzi, da pregiudizi e danni che possano derivare dalla sua opera.
- ▶ Il geologo non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## Articolo 21 - Cointeresse

- ▶ Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine.
- ▶ Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngiologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 14 ottobre 2019

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot. N. 0004917 del 14/10/2019**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

**CIRCOLARE N° 438**

**OGGETTO: APPALTI MISTI PER RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI  
GEOGNOSTICHE - CHIARIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI.**

Roma, 30 settembre 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot. N. 0003109 del 30/09/2021**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

**CIRCOLARE N° 483**

**OGGETTO: APPALTI MISTI PER RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI  
GEOGNOSTICHE - CHIARIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI.**

---

Normativa di riferimento e norme etiche e deontologiche attinenti all'esercizio della professione del geologo



## Articolo 22 - Conflitto di interessi

- ▶ Il geologo non deve assumere incarichi in cui sussista o possa sussistere un proprio interesse personale concorrente con quello della committenza e deve rinunciare ad ogni incombenza, avendo però cura di evitare ogni danno e/o pregiudizio al committente, non appena si delinei una situazione conflittuale.
- ▶ Il geologo non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed avere avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- ▶ Il geologo incaricato di svolgere una consulenza tecnica, anche in vertenza stragiudiziale, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

## Articolo 23 - Recesso

- ▶ Il geologo può recedere dall'incarico anche in corso dell'opera per giusta causa, ma senza danneggiare il committente, né i colleghi in caso di prestazione fornita in forma societaria o associata.



## Articolo 24 - Divieto di accaparramento

- ▶ Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo di procacciatori e di illecite attività di accaparramento della clientela.
- ▶ È vietata al geologo l'utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.



## Articolo 25 - Collaborazione con l'Ordine

- ▶ L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale.
- ▶ E' dovere deontologico di ogni geologo di rispettare l'autonomia e l'indipendenza istituzionale dell'Ordine.
- ▶ Il geologo deve collaborare con il Consiglio Nazionale e con l'Ordine Regionale per l'attuazione delle finalità istituzionali; conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli vengano richiesti, compatibilmente con l'obbligo dell'osservanza del segreto professionale.



## Articolo 26 - Obbligo di comunicazione

- ▶ Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l'Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.
- ▶ Il geologo denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l'uso abusivo del titolo di geologo e l'esercizio abusivo della professione.

## Articolo 27 - Osservanza dei provvedimenti

- ▶ Gli iscritti all'albo o all'elenco speciale, in entrambi le sezioni, sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell'Ordine istituzionalmente preposto e a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottati dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine Regionale di appartenenza.



## Articolo 28 - Il geologo dipendente

- ▶ Il geologo pubblico dipendente iscritto all'Albo professionale, cui sia concesso di svolgere, **in via saltuaria, e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza**, atti di libera professione, **deve preventivamente comunicare all'Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.**



## Articolo 29 - Il geologo consigliere

- ▶ Il geologo eletto a far parte del Consiglio Nazionale o dell'Ordine Regionale deve adempiere all'incarico con diligenza, riservatezza, imparzialità e nell'interesse generale della categoria.
- ▶ Deve collaborare all'esercizio, da parte del Consiglio o dell'Ordine territoriale, dei poteri-doveri istituzionali ad essi rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
- ▶ Costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine esercitare la vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche.
- ▶ Il geologo consigliere deve, altresì, concorrere a promuovere l'immagine pubblica della professione, nonché della funzione di garanzia della salvaguardia ambientale da essa svolta nell'ambito dei principi costituzionali, anche contribuendo a realizzare ed a consolidare collegamenti ed interazioni con gli Enti istituzionali del territorio, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente.



## Articolo 30 - Obbligo di lealtà

- ▶ Ogni geologo iscritto all'albo e all'elenco speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinare il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica e di un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un collega deve informare l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo.
- ▶ L'obbligo deve intendersi esteso anche nei confronti di coloro i quali esercitano le professioni che hanno specifica connessione con l'attività del geologo.

## Articolo 31 - Sostituzione di collega

- ▶ Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l'incarico sia stato formalmente revocato dalla committenza e deve darne comunicazione scritta senza ritardo al collega.



## Articolo 32 - Azione contro collega

- ▶ Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un collega per motivi professionali, deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

## Articolo 34 - Utilizzazione di elaborati altrui

- ▶ Quando nell'espletamento dell'incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l'autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.



## Articolo 34 - Tutela ambientale

- ▶ Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, in osservanza dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e dell'integrità geologica del territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente in via di prevenzione, contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi e deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.
- ▶ Nell'espletamento dell'incarico il geologo è, inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- ▶ Per il perseguimento delle finalità ambientali, il geologo è tenuto, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9, a curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative culturali, tecnico-culturali, tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.



## Articolo 35 - Partecipazione a bandi e concorsi

- ▶ Il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l'affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine competente e quando siano contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti.
- ▶ Dovrà altresì evitare di incorrere in situazioni di incompatibilità o inconciliabilità derivanti anche da rapporti con soggetti partecipanti.



## Articolo 36 - Commissioni giudicatrici

- ▶ Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice di un concorso - fermo l'obbligo di astensione in caso di incompatibilità e/o inconciliabilità - è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine della Regione in cui si svolge il concorso, oltre che all'Ordine della Regione di appartenenza.
- ▶ Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte, a qualsiasi titolo di commissione giudicatrice, **ivi compresa la commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione** o che sia stato prescelto dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l'inserimento dell'attività professionale, nonché ad osservare le presenti norme e le disposizioni e direttive che lo stesso Ordine di appartenenza dovesse impartire nell'interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l'Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.



## Articolo 37 - Commissioni edilizie

- ▶ Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissione Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.
- ▶ In particolare è considerato comportamento gravemente scorretto e **disciplinariamente rilevante** quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a permesso a costruire o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.

## Articolo 38 - Principi fondamentali

- ▶ In caso di violazione delle norme di cui al presente codice deontologico, nonché di norme regolatrici l'attività professionale del geologo costituenti obbligo disciplinare, il procedimento, salvo specifica regolamentazione, dovrà svolgersi nell'osservanza dei seguenti inderogabili principi fondamentali: diritto dell'incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immutabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto al contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento.



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Fine

*Grazie a tutti per  
l'attenzione*

---

Dott. Geol. Roberto TRONCARELLI

Consiglio Nazionale dei Geologi